

REGOLAMENTO (UE) N. 1026/2010 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2010****che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione per la campagna viticola 2010/2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 85 *vicies*, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande ammissibili comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 15 ottobre 2010 a norma dell'articolo 85 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 superano la dotazione di bilancio disponibile per il regime di estirpazione per la campagna viticola 2010/2011 che, come previsto nell'allegato X *quinquies* del medesimo regolamento, ammonta a 276 milioni di EUR. Occorre pertanto fissare una percentuale unica di accettazione degli importi effettivamente comunicati.
- (2) In conformità all'articolo 85 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il Lussemburgo ha comunicato domande ammissibili relative a una superficie inferiore a 50 ettari. Tale Stato è pertanto esentato dall'applicazione della percentuale unica di accettazione in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ⁽²⁾.

- (3) Per motivi di chiarezza, è opportuno indicare anche la ripartizione per Stato membro interessato del bilancio annuale assegnato al regime di estirpazione.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1092/2009 della Commissione ⁽³⁾, che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione è diventato obsoleto alla fine della campagna viticola 2009/2010. È pertanto opportuno sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione per la campagna viticola 2010/2011 a norma dell'articolo 85 *vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono accolte nella misura del 59,622 % degli importi in esse indicati.

I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alla campagna 2010/2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 299 del 14.11.2009, pag. 8.

ALLEGATO

Limiti di bilancio per gli Stati membri in relazione al pagamento del premio di estirpazione nella campagna viticola 2010/2011

<i>(EUR)</i>	
Stato membro	Dotazione per il regime di estirpazione
Bulgaria	321 903
Germania	484 487
Grecia	3 600 607
Spagna	127 975 516
Francia	36 911 723
Italia	81 968 012
Cipro	2 405 145
Lussemburgo	3 150
Ungheria	13 572 662
Austria	1 495 718
Portogallo	3 610 683
Romania	2 784 554
Slovenia	458 581
Slovacchia	407 259